



Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G00942 del 27/01/2025

Proposta n. 2776 del 23/01/2025

Oggetto:

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 e s.m.i. relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa. MODIFICA AREA DELIMITATA

Proponente:

Estensore	LUPPINO MARIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	LUPPINO MARIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	R. ALEANDRI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Protocollo Arrivo N. 4918/2025 del 13-02-2025
Allegato 2 - Copia Documento

Oggetto: Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 e s.m.i. relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*. MODIFICA AREA DELIMITATA.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E
PESCA, FORESTE

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale", e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2023, n. 853 con cui è stato conferito al Dott. Roberto Aleandri l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'atto di organizzazione del 13 febbraio 2024, n. G01459 con il quale è stato definito l'attuale assetto organizzativo della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'atto di organizzazione n. G01641 del 18 febbraio 2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario regionale alla Dott.ssa Alessandra Bianchi;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive nn. 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive nn. 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2130 della Commissione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2507 della Commissione del 26 settembre 2024 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 per quanto riguarda l'elenco delle specie di piante non esentate dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante;

VISTO il regolamento (UE) 2024/3115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica il regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda i programmi d'indagine pluriennali, le notifiche relative alla presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena, le deroghe temporanee ai divieti di importazione e alle prescrizioni particolari per l'importazione e la definizione di procedure per la loro concessione, le prescrizioni temporanee per l'importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, la definizione di procedure per la redazione di un elenco delle piante ad alto rischio, il contenuto dei certificati fitosanitari, e l'uso dei passaporti delle piante e per quanto riguarda talune prescrizioni in materia di comunicazione per le aree delimitate e le indagini sugli organismi nocivi e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda determinate notifiche di non conformità;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 24 gennaio 2022 recante "Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* (Well et al.)";

VISTO il documento tecnico ufficiale n. 39 del 13/07/2023 del Servizio Fitosanitario Nazionale "Scheda tecnica per indagini sull'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*" e s.m.i.;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 422 del 14 giugno 2022 e n. 437 del 2 agosto 2023 con le quali è stato approvato e successivamente aggiornato il Piano di azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) nel Lazio;

VISTE le determinazioni dirigenziali n. G14573 del 25/11/2021 n. G00397 del 19/01/2022 con le quali, in attuazione del regolamento (UE) n. 2020/1201, è stata approvata l'area delimitata per *Xylella fastidiosa* subspecie *multiplex* nel territorio laziale, costituita da una zona infetta di raggio 50 m intorno alla pianta risultata infetta e una zona cuscinetto di 2,5 km di larghezza attorno ad essa;

VISTO il rapporto di prova pervenuto dall'Università degli Studi della Tuscia, dipartimento DAFNE, con la nota acquisita al protocollo regionale n. 1582825/2024, con il quale è stata

comunicata la positività a *Xylella fastidiosa* di n. 1 campione di materiale vegetale – codice identificativo ADC191224-1 prelevato da una pianta di *Prunus dulcis*, nell’ambito delle indagini annuali effettuate nell’area delimitata istituita con le determinazioni n. G14573/2021 e n. G00397 del 19/01/2022;

VISTO il rapporto di prova pervenuto dal CREA-DC con nota protocollo 0003452 del 20 gennaio 2025, acquisito al protocollo regionale 66490/2025 con il quale è stata confermata la positività del campione sopra citato all’organismo *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*, genotype ST87;

CONSIDERATO il grave pericolo derivante dalla diffusione di *Xylella fastidiosa* nel territorio regionale, nazionale e dell’Unione Europea;

CONSIDERATO che l’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e.s.m.i. dispone che, qualora la presenza di *Xylella fastidiosa* sia ufficialmente confermata, ai fini dell’adozione delle misure di eradicazione, è necessario stabilire sul territorio un’area delimitata costituita, ai sensi del punto 2, da una zona infetta di raggio 50 m intorno alla pianta che è risultata infetta e una zona cuscinetto di almeno 2,5 km di larghezza;

VISTA la delimitazione aggiornata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*, riguardante i Comuni del Lazio di Canino e Montalto di Castro, come rappresentata nella mappa allegata alla presente determinazione (allegato 1), parte integrante e sostanziale della stessa, costituita da:

- a) due zone infette con un raggio di 50 metri attorno a ciascuna pianta risultata positiva al batterio, di cui:
 - una riferita alla delimitazione già stabilita dalle determinazioni n. G14573/2021 e n. G00397 del 19/01/2022;
 - una relativa all’ultimo ritrovamento di un esemplare di *Prunus dulcis* infetto, di cui al citato rapporto di prova di conferma del CREA-DC prot. n. 0003452 del 20 gennaio 2025;
- b) una zona cuscinetto che circonda le zone infette indicate al punto a), corrispondenti a un raggio complessivo di 2,550 km attorno a ciascuna pianta infetta comprendente due zone di raggio pari a 400 metri che circondano le zone infette indicate al punto a), ovvero con un raggio complessivo di 450 metri attorno a ciascuna pianta infetta;

CONSIDERATO che il regolamento (UE) 2020/1201 e smi tra l’altro dispone:

- nella zona infetta, la rimozione delle piante con le modalità indicate all’articolo 7 e la loro distruzione con le modalità indicate all’articolo 9;
- all’articolo 8 che, nella zona delimitata, lo Stato membro interessato applichi adeguate misure contro i vettori dell’organismo nocivo specificato;

CONSIDERATO che il D.lgs. 19/2021 prevede:

- all’articolo 33, comma 1, che “...le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate... disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica...”;
- all’articolo 33, comma 2, che "Qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 21 bis della L. 241/1990 la comunicazione dei provvedimenti ...omissis...è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale”;

TENUTO CONTO che:

- il presente provvedimento ha carattere cautelare ed urgente e quindi deve essere considerato di immediata efficacia ai sensi della legge n. 241/1990

- per l'elevato numero dei destinatari e l'urgenza di attuare le misure fitosanitarie obbligatorie nelle aree delimitate, si ritiene che la comunicazione personale del presente provvedimento non sia possibile e sussistano, pertanto, gli elementi per attivare le forme di comunicazione previste dall'articolo 21-bis della legge n. 241/90

RITENUTO necessario, al fine di eradicare l'organismo nocivo, prevenirne la diffusione nel territorio dell'Unione Europea e attuare le misure fitosanitarie previste dal Regolamento (UE) 2020/1201 e dal D.lgs. 19/2021, art. 6, lettera o), di:

- 1) approvare la delimitazione aggiornata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*, riguardante i Comuni del Lazio di Canino e Montalto di Castro, come rappresentata nella mappa allegata alla presente determinazione (allegato 1), parte integrante e sostanziale della stessa, in cui dovranno essere applicate le misure fitosanitarie disposte dal regolamento (UE) 2020/1201e s.m.i;
- 2) disporre l'applicazione, nelle zone infette delle misure di eradicazione previste dal Regolamento che saranno notificate con successivi atti prescrittivi ai proprietari e conduttori dei terreni ricadenti in tali aree;
- 3) disporre l'applicazione nella area cuscinetto delle misure fitosanitarie di prevenzione della diffusione del batterio, descritte nell'allegato 2 alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, fino alla revoca della stessa delimitazione;

ATTESO che:

- ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. 33/2013;
- le forme di pubblicità idonee siano la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio, sul sito istituzionale della Regione Lazio - settore agricoltura, sul Geoportale Regione Lazio e sull'albo pretorio dei Comuni di Canino e Montalto di Castro;

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i. e del D.lgs. n.19/2021, al fine di eradicare l'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* e prevenirne la diffusione nel territorio dell'Unione Europea,

- 1) approvare la delimitazione aggiornata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*, riguardante i Comuni del Lazio di Canino e Montalto di Castro come rappresentata nella mappa allegata alla presente determinazione (allegato 1), parte integrante e sostanziale della stessa, in cui dovranno essere applicate le misure fitosanitarie disposte dal regolamento (UE) 2020/1201;
- 2) disporre l'applicazione, nelle zone infette delle misure di eradicazione previste dal Regolamento che saranno notificate con successivi atti prescrittivi ai proprietari e conduttori dei terreni ricadenti in tali aree;
- 3) disporre l'applicazione nella area cuscinetto delle misure fitosanitarie di prevenzione della diffusione del batterio, descritte nell'allegato 2 alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, fino alla revoca della stessa delimitazione;
- 4) disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio dei Comuni di Canino e Montalto di Castro.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare le prescrizioni fitosanitarie, gli obblighi ed i divieti disposti in attuazione del presente provvedimento; ogni inadempienza è punibile ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.


Ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio, sul sito istituzionale della Regione Lazio, settore agricoltura e sul Geoportale Regione Lazio.

Il Direttore Regionale

Dr. Roberto Aleandri

Copia



DELIMITAZIONE CANINO - MONTALTO DI CASTRO 2025

- mandorlo
- Area 50m
- Area 450m
- Area 2550m

DELIMITAZIONE CANINO - MONTALTO DI CASTRO 2021/2022

- MANDORLO
- Area 50m
- Area 450m
- Area 2550m

ALLEGATO 2

OBBLIGHI E DIVIETI NELL'AREA DELIMITATA

- 1) **NEL PERIODO MARZO-APRILE DI OGNI ANNO**, obbligo di effettuare interventi nelle aree agricole contro le forme giovanili degli insetti vettori di *Xylella fastidiosa*, consistenti nell'eliminazione delle erbe spontanee su cui vivono, attraverso le lavorazioni superficiali del terreno. Le lavorazioni comprendono arature, fresature, erpicature o trinciatura delle erbe. Il controllo delle erbe infestanti tramite la trinciatura risulta meno efficace nella riduzione della popolazione della sputacchina rispetto alla lavorazione del terreno, in quanto l'insetto è in grado di completare il suo ciclo biologico riparandosi alla base delle piante. Laddove risulti difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, si può intervenire con altri mezzi fisici o chimici. Le lavorazioni del terreno e la trinciatura non vanno effettuati nei campi con colture erbacee in atto.

- 2) **NEL PERIODO TRA MAGGIO E OTTOBRE DI OGNI ANNO**, obbligo nelle aree agricole di effettuare trattamenti insetticidi contro gli adulti degli insetti vettori, che essendo alati, migrano dalle piante erbacee ai giovani germogli delle piante arboree o arbustive, con prodotti insetticidi autorizzati sulla coltura e sugli insetti vettori di *Xylella fastidiosa*.
Le operazioni sopraindicate devono essere riportate sul quaderno di campagna.
Le aziende in regime di difesa integrata, i cui terreni ricadono in zone in cui si renda necessaria l'esecuzione dei trattamenti chimici di cui al presente punto, impossibilitate ad effettuare gli interventi di cui al punto 1, possono avvalersi di deroghe territoriali come previsto al capitolo 1 "Deroghe" delle "Norme Tecniche di Difesa Integrata e controllo delle Erbe Infestanti".

- 3) Divieto di spostamento delle piante specificate sotto elencate da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, fatto salvo quanto previsto dal capo VII - SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE - del regolamento (UE) 2020/1201.

- 4) Divieto di spostamento all'esterno della zona delimitata dei residui di potatura delle piante specificate sottoelencate, ai sensi del D.M. 24 gennaio 2022.

- 5) Obbligo di consentire l'accesso ai luoghi ove sono presenti piante specificate al personale ispettivo incaricato dal Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi del D.lgs. n. 19/2021, art. 22, al fine di permettere lo svolgimento delle attività di sorveglianza e controllo indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i.

- 6) Obbligo per chiunque ne venga a conoscenza di dare immediata comunicazione, anche con modalità di tipo telematico, al Servizio fitosanitario regionale del Lazio ovvero al competente Comando dell'Arma dei Carabinieri o alla Polizia locale, ai fini del tempestivo inoltro al predetto Servizio, della presenza sospetta di *Xylella fastidiosa* nonché di qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla.

La consultazione del dettaglio delle particelle catastali ricadenti nell'area delimitata sarà resa disponibile sul Geoportale Regione Lazio.

Tutti gli oneri per l'effettuazione delle operazioni di controllo degli insetti vettori sono a carico del proprietario/conducente del terreno.

ELENCO PIANTE SPECIFICATE

Piante specificate sensibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*

Acacia Mill.
Acer granatense Boiss.
Acer griseum (Franch.) Pax
Acer pseudoplatanus L.
Acer rubrum L.
Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov.
Alnus rhombifolia Nutt.
Ambrosia L.
Ampelopsis cordata Michx.
Anthyllis barba-jovis L.
Anthyllis hermanniae L.
Arbutus unedo L.
Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip.
Artemisia L.
Asparagus acutifolius L.
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Baccharis halimifolia L.
Berberis thunbergii DC.
Calicotome spinosa (L.) Link
Calicotome villosa (Poir.) Link
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels
Calluna vulgaris (L.) Hull
Calocephalus brownii (Cass.) F.Muell
Carya Nutt.
Castanea sativa Mill.
Celtis occidentalis L.
Cercis canadensis L.
Cercis occidentalis Torr.
Cercis siliquastrum L.
Chenopodium album L.
Chionanthus L.
Cistus L.
Clematis cirrhosa L.
Clematis vitalba L.
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze
Convolvulus cneorum L.
Coprosma repens A.Rich.
Cornus sanguinea L.
Coronilla L.
Cytisus Desf.
Dimorphotheca ecklonis (DC.) Norl.
Dimorphotheca fruticosa (L.) Norl.
Dittrichia viscosa (L.) Greuter
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.
Echium plantagineum L.
Elaeagnus angustifolia L.
Elaeagnus x submacrophylla Servett.
Encelia farinosa A.Gray ex Torr.
Erica cinerea L.
Erigeron L.
Eriocephalus africanus L.
Erodium moschatum (L.) L'Hérit.

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.
Euryops pectinatus (L.) Cass.
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.
Ficus carica L.
Frangula alnus Mill.
Fraxinus L.
Gazania rigens (L.) Gaertn.
Genista L.
Ginkgo biloba L.
Gleditsia triacanthos L.
Grevillea juniperina Br.
Grevillea rosmarinifolia A. Cunn.
Hebe Comm. ex Juss.
Helianthus L.
Helichrysum Mill.
Hibiscus syriacus L.
Hypericum androsaemum L.
Hypericum perforatum L.
Ilex aquifolium L.
IVA annua L.
Jacobaea maritima (L.) Pelsér & Meijden
Koelreuteria bipinnata Franch.
Lagerstroemia L.
Laurus nobilis L.
Lavandula L.
Lavatera cretica L.

Liquidambar styraciflua L.
Lonicera implexa Soland.
Lonicera japonica Thunb.
Lonicera periclymenum L.
Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner
Lupinus villosus Willd.
Magnolia grandiflora L.
Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.
Medicago arborea L.
Medicago sativa L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Metrosideros Banks ex Gaertn.
Myoporum laetum G.Forst.
Myrtus communis L.
Nerium oleander L.
Olea L.
Pelargonium L'Hér. ex Aiton
Perovskia abrotanoides Kar.
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Phillyrea angustifolia L.
Phlomis fruticosa L.
Phlomis italica L.
Pistacia vera L.
Plantago lanceolata L.
Platanus L.
Polygala grandiflora Wight
Polygala myrtifolia L.
Prunus L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Quercus L.
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
Retama monosperma (L.) Boiss.
Rhamnus alaternus L.
Robinia pseudoacacia L.
Rosa L.
Rubus L.
Ruta graveolens L.
Salvia mellifera Greene
Salvia officinalis L.
Salvia rosmarinus Spenn.

Sambucus L.
Santolina chamaecyparissus L.
Santolina magonica (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo
Sapindus saponaria L.
Scabiosa atropurpurea var. *maritima* L.
Senecio inaequidens DC.
Solidago virgaurea L.
Spartium L.
Strelitzia reginae Aiton
Syringa vulgaris L.
Ulex L.
Ulmus L.
Vaccinium L.
Viburnum tinus L.
Vinca L.
Vitex agnus-castus L.
Westringia fruticosa (Willd.) Druce
Xanthium strumarium L.

Copia